Riforma della Legge fallimentare: le novità per punti

di Simone Ladogana (*)

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, contenuto nel D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 prevede l'organica riscrittura delle procedure fallimentari. Con la riforma viene completamente riscritta la Legge fallimentare del 1942 e scompare anche il termine "fallimento".

Premessa

La riforma del fallimento è in atto. Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, contenuto nel D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019 - Suppl. Ordinario n. 6), prevede l'organica riscrittura delle procedure fallimentari.
Con la riforma viene completamente riscritta la Legge fallimentare del 1942 e scompare anche il termine "fallimento" che viene sostituito dalla "liquidazione giudiziale".
L'obiettivo è quello di creare le condizioni affinché l'imprenditore avvii le procedure di ristrutturazione preventivamente e quindi evitare che la crisi diventi irreversibile. In più si propone di emanare norme sistematiche che rendano più semplici le regole processuali, riducendo le incertezze interpretative ed applicative.

Le principali novità della riforma

La riforma della Legge fallimentare ha l'obiettivo di rinnovare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali in maniera tale da consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale.
Le principali quattro novità introdotte sono:
1) eliminazione dall'ordinamento del "fallimento", non solo come istituto, ma anche come termine. Ad esso si sostituisce la "liquidazione giudiziale": è vero che la relativa disciplina evoca in molti passaggi la normativa fallimentare, ma è vero anche che scompaiono del tutto gli effetti sanzionatori della procedura di insolvenza dell'imprenditore, per lasciare spazio alla salvaguardia dei valori aziendali;
2) introduzione della c.d. fase di allerta e prevenzione. Un sistema procedimentale, a gestione non giudiziaria, che vuole garantire un'emersione anticipata della crisi di impresa ed evitare (come purtroppo molto di frequente accaduto in questi ultimi anni) che l'imprenditore acquisisca coscienza della crisi con grande ritardo, quando non vi siano più effettivi valori aziendali da salvaguardare. Un sistema potenzialmente molto innovativo, nel quale viene posto a carico degli organi di controllo interni e di alcuni creditori pubblici qualificati (l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'agente della riscossione) l'obbligo di segnalare l'insorgenza della crisi ad un organismo che sarà istituito presso le Camere di Commercio, cioè l'OCRI (organismo di composizione della crisi di impresa). Tale organismo sarà chiamato a "guidare" l'imprenditore nella crisi e ad aiutarlo a ricercare una soluzione;
3) rafforzamento del concordato preventivo in continuità, a discapito di quello liquidatorio: mentre il primo viene ampliato, consentendo che sia individuato anche nella c.d. continuità indiretta (quando cioè l'azienda prosegue seppure sotto diversa guida imprenditoriale) il secondo viene relegato ad ipotesi residuali;
4) modifiche del diritto societario: da un lato, con l'introduzione di nuovi canoni comportamentali per gli organi di gestione societaria, che dovranno approntare specifici sistemi

Nota:
(*) Manager Mazars Italia S.p.A.

"adeguati assetti organizzativi", finalizzati ad accertare tempestivamente la crisi; dall'altro con l'ampliamento dei casi di obbligatorietà dell'organo di controllo interno nelle S.r.l.
L'ultimo punto sarà quello di maggior cambiamento e con un impatto concreto per gli imprenditori.
L'ampliamento dei casi di obbligatorietà di nomina dell'organo di controllo per le S.r.l. si prevede che impatterà circa 175.000 realtà che in precedenza non avevano l'obbligo di nominare un organo di controllo e che ora dovranno farlo. Ci si soffermerà quindi sul nuovo art. 2477 del Codice civile che prevede i nuovi criteri dimensionali, sugli indicatori di crisi e sulle procedure da implementare per accertare tempestivamente la crisi.

Il nuovo art. 2477 del Codice civile

L'art. 379 della riforma modifica i commi 3 e 4 dell'art. 2477 del Codice civile rubricati "Sindaco e revisione legale dei conti", e in particolare, introduce l'obbligo della revisione legale dei conti, quando la società abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
La nuova formulazione della norma prevede limiti più stringenti rispetto al vecchio dettato (1).
Ancorché da una prima lettura del nuovo art. 379 si possa desumere che le società, costituite alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, devono provvedere alla nomina dell'organo di controllo e, se necessario uniformare lo statuto, entro il 16 settembre 2019 (9 mesi dall'entrata in vigore della legge), lo stesso articolo prevede che gli anni da considerare per il superamento dei nuovi limiti imposti siano il 2017 ed il 2018, pertanto, è preferibile che la nomina dell'organo di controllo, avvenga già con l'approvazione del bilancio 2018.
Il conservatore del registro imprese di Bologna (primo in Italia) ha invitato i commercialisti a sollecitare l'adempimento delle novità introdotte dal Decreto in oggetto auspicando che le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019, nel momento in cui i nuovi limiti imposti dal nuovo testo dell'art. 2477, comma 2, c.c. siano superati, provvedano come detto a nominare gli organi di controllo o il revisore già nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 2018, cioè di regola, nel periodo aprile - giugno 2019.
L'assemblea dei soci della S.r.l. potrà quindi nominare entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 2477 del Codice civile (quindi presumibilmente nel corso mese di maggio o al più tardi del mese di luglio se sarà applicata la deroga dei due mesi per l'approvazione del bilancio d'esercizio) il nuovo organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore legale).
Si ricorda infatti che, ai sensi del riformulato art. 2477 del Codice civile, comma 6, "L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese".
L'opzione di anticipare la nomina del nuovo organo di controllo, anziché aspettare il limite previsto dalla legge, permetterebbe inoltre di godere, nel corso del 2019, di una maggior partecipazione di tale organo al processo di predisposizione del bilancio, con indubbi vantaggi nella possibilità di affrontare tempestivamente i temi più significativi.

Indicatori della crisi

L'art. 13 della riforma evidenzia e disciplina gli indicatori della crisi rilevanti per gli obblighi di segnalazione interna (2).

Note:
(1) Il quale, a sua volta, prevedeva l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo, al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 2435-*bis* c.c. (norma in tema di bilancio in forma abbreviata), ovvero andavano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:
1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni di euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
(2) L'obbligo di segnalazione interna spetta all'organo di controllo (collegio sindacale o revisore) che, nel caso siano rilevati fondati indizi della crisi di impresa, dovrà segnalarlo all'organo amministrativo. L'organo amministrativo avrà 30 giorni per riferire in ordine alle situazioni individuate e alle

(segue)

L'articolo è suddiviso in tre commi:
- comma 1: costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi. A questi fini, sono ritenuti indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto ai mezzi di terzi. Costituiscono indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi (l'art. 24 della riforma prevede specifiche indicazioni per gli scaduti relativi a retribuzioni e fornitori);
- comma 2: rimanda al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti l'elaborazione con cadenza almeno triennale degli indici, suddivisi per tipologia di attività economica (secondo le classificazioni ISTAT) prevedendo inoltre indici specifici da elaborare per *start-up* innovative, PMI innovative, società in liquidazione ed imprese costituite da meno di due anni. Tali indici saranno poi oggetto di approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico;
- comma 3: prevede la possibilità per l'impresa, in considerazione delle proprie caratteristiche, di redigere indici idonei a far ragionevolmente presumere lo stato di crisi. L'adeguatezza di tali indici andrà approvata da un professionista indipendente e tale attestazione costituirà parte integrante del bilancio di esercizio.

Approfondendo quanto previsto dall'art. 13 della Legge fallimentare è possibile includere sicuramente tra gli indicatori le fattispecie riportate in Tavola 1.

In sostanza, il sistema degli indicatori costituisce la prima operazione da compiere da parte degli amministratori di una società per verificare la presenza di eventuali squilibri.

Il legislatore ha voluto evidenziare l'importanza della pianificazione finanziaria (L'art. 13, comma 1 richiede di monitorare almeno i 6 mesi futuri), per fare ciò l'azienda deve dotarsi, qualora non li avesse già adottati, di idonei strumenti per il monitoraggio continuativo del presupposto della continuità aziendale.

Nella Tavola 2 si evidenziano gli stadi di evoluzione della crisi che possono portare nei casi più gravi all'insolvenza irreversibile, per evitare la quale sono indispensabili adeguate procedure operative.

Tavola 1 - Indicatori della crisi

Indicatori reddituali, patrimoniali e finanziari
Situazione di *deficit* patrimoniale; Capitale circolante negativo; Significativi prestiti a scadenza prossima non rinnovabili; Eccessivo indebitamento a breve termine; Principali indici economico/finanziari negativi; Ritardo nel pagamento dei debiti; Eccessivo utilizzo delle linee di affidamento; Difficoltà a reperire nuovi finanziamenti.
Indicatori gestionali
Perdita di amministratori o dirigenti in ruoli chiave con difficoltà alla loro sostituzione; Perdita di mercati fondamentali, di clienti significativi, di concessioni o di fornitori chiave; Difficoltà con il personale (rapporti tesi o riduzione significativa dell'organico); Difficoltà a mantenere il flusso di approvvigionamenti; Miglioramento delle *performance* dei concorrenti.
Altri indicatori
Contenziosi legale o fiscali che in caso di soccombenza possono portare a risarcimenti d'importo significativo; Risultati operativi negativi negli anni precedenti; Anomalie nella crescita di immobilizzazioni non legate a progetti specifici; Anomalie legate ad altri eventi pregiudizievoli (decreti ingiuntivi, protesti, rischi infragruppo).

Procedure operative

In virtù delle analisi richieste dalla nuova riforma occorrerà introdurre quindi una programmazione previsionale che spesso non è presente nelle aziende di piccole dimensioni così come individuate dal nuovo art. 2477 del Codice civile.

Pur semplificando l'approccio per adattarlo a società di piccole dimensioni sarà comunque richiesto:

1) costruzione di *budget* e piani pluriennali rigorosi, basati su ipotesi ragionevoli e verificabili. Tali ipotesi andranno sempre verificate con i dati consuntivi che si realizzeranno in modo da verificare tempestivamente eventuali divergenze rispetto al *budget* ed adottare

Note:
(continua nota 2)
iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta o di mancata adozione delle misure ritenute necessarie per superare la crisi, gli organi di controllo devono informare l'OCRI - Organismo di composizione della crisi d'impresa.

Tavola 2 - Stadi di evoluzione della crisi

Stadio della crisi	Elementi	Valutazione
Incubazione (fase ordinaria e fisiologica di declino)	Si manifestano iniziali fenomeni di inefficienza. Idonea verifica del presupposto delle continuità aziendale (Principio di revisione ISA 570).	Gli elementi sono rilevabili solo internamente e con idonei strumenti (*ex business plan* e scostamenti dei dati consuntivi rispetto alle previsioni iniziali).
Maturazione (fase straordinaria di declino, fisiologica)	Si cominciano ad intaccare le risorse aziendali (peggioramento posizione finanziaria netta, riduzione del patrimonio). Oltre alla verifica del presupposto della continuità occorre una valutazione del *management* sulle azioni da intraprendere.	Progressivi segnali all'esterno di peggioramento delle *performances* (desumibile dalla lettura dei dati consuntivi e dall'informativa sul bilancio).
Crisi conclamata (fase straordinaria, reversibile)	Si osservano gravi squilibri finanziari, ripercussioni sulla fiducia degli *stakeholder*. Valutazioni critiche sulle azioni progettate dal *management*.	Rispetto alla fase precedente acquisisce maggior importanza la qualità e la completezza dell'informativa di bilancio.
Insolvenza reversibile (fase straordinaria)	Rispetto alla fase precedente andrà valutato il ricorso ad istituti di composizione (principalmente il concordato).	Rispetto alla fase precedente si rende necessario l'intervento di professionalità specialistiche esterne.
Insolvenza conclamata	Ricorso a istituti di composizione, liquidazione. Si raggiunge questa fase in assenza di tempestive manovre di risanamento attuate nelle precedenti fasi.	Le manifestazioni esteriori di inadempimento delle obbligazioni sono evidenti e rilevabili anche a terzi.

idonee azioni correttive. Di tali divergenze si dovrà tener conto anche per l'elaborazione dei futuri *budget* in modo da affinare sempre più il processo previsionale. Per la stesura del *budget* occorrerà partire da una situazione economico-patrimoniale aggiornata per poi sviluppare le proiezioni di pianificazione ipotizzate;
2) costruzione di *cash-flow* previsionali, non sempre il raggiungimento di obiettivi reddituali garantisce il raggiungimento degli obiettivi di *cash-flow*;
3) monitoraggio di indici reddituali e finanziari significativi, tra i quali vanno sicuramente inclusi l'EBITDA (3) e la posizione finanziaria netta (4).
Una volta predisposti questi strumenti gli amministratori e gli organi di controllo potranno arrivare alla verifica:
a) sotto il profilo finanziario, della capacità dell'azienda di sostenere e rimborsare il debito finanziario con i *cash-flow* operativi;
b) sotto il profilo economico, il confronto tra la struttura aziendale dei costi con l'indicazione del *break-even* e dei proventi di gestione attesi.

Vantaggi per l'imprenditore

Oltre agli indiscutibili vantaggi portati dal dotarsi di un idoneo strumento di individuazione tempestiva di indicatori di crisi e dall'efficientamento della gestione dato dalle maggiori informazioni a supporto delle scelte imprenditoriali, il testo della riforma prevede

Note:
(3) L'EBITDA (*Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization*) evidenzia il reddito di un'azienda basato solo sulla sua gestione caratteristica, al lordo, quindi, di interessi (gestione finanziaria), tasse (gestione fiscale), deprezzamento di beni e ammortamenti.
L'importanza dell'EBITDA risiede nel fatto che esso indica quanto effettivamente l'azienda guadagna dalla propria attività caratteristica, ovvero se il proprio *core business* è redditizio o meno, e quindi, che volume di costi può sostenere a livello di interessi ed ammortamenti, senza finire in perdita.
(4) La posizione finanziaria netta (PFN) viene calcolata come: disponibilità liquide +crediti finanziari -debiti finanziari. Inoltre viene spesso usato il rapporto PFN/EBITDA che esprime la capacità dell'impresa di coprire il debito con i flussi derivanti dalla gestione caratteristica, quanto minore e il rapporto e tanto più velocemente l'impresa rientra dall'esposizione finanziaria.

anche benefici penali in caso di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, se l'imprenditore si attiva prontamente a segnalare la crisi aziendale.
Infatti, secondo l'art. 324 della riforma, le disposizioni sul reato di bancarotta non si applicano alle operazioni compiute in esecuzione di concordato preventivo o altri accordi di ristrutturazione dei debiti.
In sostanza l'imprenditore beneficia di una causa di non punibilità se presenta tempestivamente l'istanza per accedere alle procedure per scongiurare la crisi, ma solo per danni di piccola entità.
In questo modo il legislatore riduce sensibilmente la pressione penale per eventi di modesta entità e rilevanza sempre nell'ottica di favorire la ripresa dell'attività imprenditoriale.

Conclusioni

In considerazione dei numerosi cambiamenti introdotti dalla riforma, gli organi di controllo (sindaci o revisori) saranno chiamati a svolgere sempre più una funzione di presidio e controllo dell'efficiente funzionamento aziendale. Mentre in passato il ruolo dell'organo di controllo era percepito come meramente rendicontale e consuntivo con la nuova riforma, viene richiesto un ruolo più proattivo adatto al perseguimento di un obiettivo primario: rilevazione tempestiva della crisi a salvaguardia della continuità aziendale.

RIVISTE

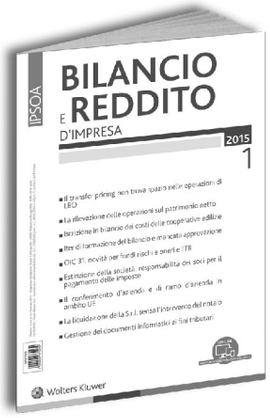

Bilancio e reddito d'impresa

Mensile per il direttore amministrativo e il professionista

La nuova rivista che affronta tutte le tematiche legate alla **redazione del bilancio** e alla **determinazione del reddito** d'impresa.
Fornisce approfondimenti circa le valutazioni di bilancio, la revisione e il controllo contabile, le operazioni straordinarie, gli adempimenti legati all'approvazione del bilancio, i principi contabili e le norme fiscali in materia di reddito d'impresa.
Inoltre garantisce l'**aggiornamento sulle novità normative**, di prassi e di giurisprudenza che impattano sul bilancio, gli effetti a livello di reddito imponibile delle scelte contabili e delle valutazioni, tutto ciò che concerne i documenti di informativa finanziaria e gli adempimenti societari correlati.
La rivista non presenta articoli generici e divulgativi, ma punta su interventi che individuano **problematiche particolari** e suggeriscono **interpretazioni originali**: argomenti controversi o di difficile interpretazione, problematiche aperte non affrontate dall'Amministrazione finanziaria o dalla stessa risolte con interpretazioni in tutto o in parte non condivisibili.
È pertanto lo strumento necessario per consulenti e uomini d'azienda che redigono il i conti annuali e che si confrontano con le connesse problematiche fiscali.
La nuova testata è ancora più efficace affrontando le tematiche e i dubbi che ogni giorno affronta chi si occupa di bilancio o fiscalità d'impresa.

Supporto: carta, web, tablet

Per informazioni o per l'acquisto:
- **Redazione:** Tel. 02.82476085
- **Servizio Informazioni Commerciali**
  Tel. 02.82476794
  E-mail: info.commerciali@wki.it
- ***Agenzie Ipsoa di zona***
  (www.ipsoa.it/agenzie)
- **shop.wki.it**